

Decreto 31 agosto 2000 n.81

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Modifiche ed integrazioni al Decreto 20 maggio 1996 n.53 (Norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all'accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE;

Vista la Legge 17 marzo 1993 n. 41;

Vista la Decisione n.1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal Comitato di Cooperazione San Marino-CE di cui all'art.13 dell'accordo interinale sopra citato;

Vista il Decreto 4 ottobre 1984 n. 87;

Vista la Delibera del Congresso di Stato del 28 agosto 2000 n.43;

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo 1

Il presente Decreto modifica il **Decreto 20 maggio 1996 n. 53**, in attuazione della Direttiva 99/90 CE del Consiglio del 15 novembre 1999, che modifica la Direttiva 90/539 CEE del Consiglio del 15 ottobre 1990, adottata con Decisione 1/94 del Comitato di Cooperazione San Marino- CE.

Articolo 2

All'articolo 11, è aggiunto il seguente comma:

" 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti."

Articolo 3

L'articolo 12, comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le spedizioni di pollame e uova da cova da Stati membri o da regioni di Stati membri che praticano la vaccinazione del pollame di cui all' articolo 2 contro la malattia di Newcastle verso uno Stato membro o una regione di uno Stato Membro il cui statuto è stato fissato conformemente al paragrafo 2 del

presente articolo, si applicano le norme seguenti:

a. Le uova da cova devono provenire da branchi che:

- non sono vaccinati, o
- sono vaccinati con vaccino inattivato, o
- sono vaccinati con vaccino vivo, purchè la vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta

giorni prima della raccolta delle uova da cova;

b. i pulcini di un giorno (incluso il pollame per fornitura di selvaggina da ripopolamento) devono non essere vaccinati contro la malattia di Newcastle e provenire da:

- uova da cova che soddisfano alle condizioni di cui alla lettera a) e
- incubatoi i cui metodi di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano alle condizioni della lettera a);

c. il pollame riproduttore e da reddito deve:

- non essere vaccinato contro la malattia di Newcastle, e
- essere stato isolato per quattordici giorni prima della spedizione, o in un'azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale. A tal proposito, nessun volatile che si trovi nell'azienda di origine o eventualmente nella stazione di quarantena deve essere vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventun giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione deve essere stato introdotto nell'azienda o nella stazione di quarantena durante detto periodo; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena, e
- essere sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle;

d. il pollame da macellazione deve provenire da branchi che:

- se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle, soddisfano il requisito di cui al terzo trattino della lettera c),
- se sono vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini

dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle.

Qualora la Repubblica di San Marino desideri che le venga riconosciuto lo status di non vaccinazione la Segreteria di Stato alla Sanità e Sicurezza Sociale può presentare un programma conformemente all'articolo 13, paragrafo 1 per l'approvazione.

La Commissione esamina il programma comunicato dalla Repubblica di San Marino. Secondo la stessa procedura possono essere precisate le garanzie complementari generali o specifiche che possono essere richieste con gli scambi dell'Unione europea".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 agosto 2000/1699 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Maria Domenica Michelotti – Gian Marco Marcucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Francesca Michelotti

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna

responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.